



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Originale

N° 18 del 28/09/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA NON ESISTENZA DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17:00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di seconda convocazione, presieduto dal Gianluigi Giannetti nella Sua qualità di Presidente e così composto:

Nominativo	P.	A	Nominativo	P	A
1 AMORFINI SILVIA		NO	22 GALEAZZI RITA		NO
2 BALLERINI RICCARDO	SI		23 GALENO ENRICO	SI	
3 BARATTA GINO		NO	24 GIACOPINELLI DIEGO		NO
4 BARELLA SILVIA		NO	25 GIANNETTI GIANLUIGI	SI	
5 BAZZALI GIUSEPPE		NO	26 GUASTALLI GIOVANNI	SI	
6 BELLESI ABRAMO FILIPPO		NO	27 LOMBARDI GIULIANO		NO
7 BERNARDI FRANCO		NO	28 MAFFEI ANTONIO		NO
8 BIANCHI CAMILLA		NO	29 MARTELLONI RENZO	SI	
9 BRONZINI ALESSANDRO		NO	30 MARTINELLI MIRCO	SI	
10 BRUNELLI MONJA		NO	31 MASTRINI MATTEO		NO
11 CAPONI ANDREA	SI		32 NOVOA CLAUDIO	SI	
12 CARGIOLLI MARCO	SI		33 PELLEGRINI ANUSCA		NO
13 CAVELLINI CHIARA		NO	34 PETACCHI CRISTIAN	SI	
14 CINQUANTA AMEDEA		NO	35 PINELLI MARCO	SI	
15 CONFETTI LUCA	SI		36 SANTI GIORGIO		NO
16 CORRERINI SAURO	SI		37 SANTINI ALBERTO		NO
17 DOMENICHELLI ALESSANDRO		NO	38 VALERI GIOVANNA		NO
18 FILIPPI GIULIANA	SI		39 VALETTINI ROBERTO	SI	
19 FOLEGNANI ANTONIO		NO	40 VALLINI ROBERTA		NO
20 FOLLONI ANNALISA	SI		41 VARESE RICCARDO		NO
21 FUMANTI FEDERICA	SI				

Totale Presenti n° 17

Totale Assenti n. 24

Presenti in Sala il Presidente e Consiglieri Folloni-Galeno-Correrini-Cargioli-Martelloni, gli altri presenti risultano collegati informaticamente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Vice Segretario **Sara Tedeschi**.

Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

Il Consiglio ha inizio alle ore 17,15 circa;

Il frontespizio evidenzia la situazione al momento della discussione del punto in esame;

L'assessore Ballerini espone la delibera;

Quindi, esaurita la discussione, qui indicata in forma riassuntiva e non letterale, in assenza di interventi;

IL CONSIGLIO

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2023 con riferimento all'esercizio 2022;
- il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria;
- con deliberazione consiliare n. 6 del 26 aprile 2023 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica Unione di Comuni Montana Lunigiana e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2022

Rilevato che la Delibera di Giunta n.45 del 14/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto, applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.L.gs.118/2011, della non esistenza di società o enti, controllate o partecipate oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022;

Dato atto che in tutti i casi di assenza di obbligo di consolidamento viene posto a carico dell'Amministrazione un doppio adempimento con passaggio in Giunta ed in Consiglio e che la competenza del Consiglio è ineludibile in quanto organo competente, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.vo n.267/2000, ad approvare bilanci e rendiconti e pertanto, a dichiarare l'assenza di un obbligo riconducibile a tali materie;

Dato atto, pertanto, che non è necessario approvare il Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 del Gruppo Unione di Comuni Montana Lunigiana, come già attestato con la sopra richiamata Delibera di Giunta, per le motivazioni nella stessa evidenziate;

Visti il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole dell'Organo di Revisione pervenuto in data 20/09/2023 verbale n. 39 Prot .n. 8846 del 20/09/2023;

Ad unanimità di voti dei 17 Consiglieri presenti, validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'insussistenza dell'obbligo per l'Unione della redazione del bilancio consolidato per assenza di società controllate e partecipate (delibera di Giunta n.45 del 14/09/2023 che si allega in copia);

2) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della Amministrazione trasparente – Sezione "Bilanci", la presente deliberazione, dando così notizia del contenuto espresso in maniera distinta dal rendiconto.

Quindi, con 17 voti favorevoli dei Consiglieri presenti resi con separata votazione nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a procedere, ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente
Gianluigi Giannetti

Vice Segretario
Sara Tedeschi



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Proposta di deliberazione n. 17 /2023 relativa a:

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA NON ESISTENZA DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO.

Questo ufficio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267.

, li 20/09/2023

La Responsabile

DOMENICHETTI MARIA ALESSANDRA



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero **45** Del **quattordici Settembre 2023**

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA NON ESISTENZA DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno 2023, addì quattordici del mese di Settembre alle ore 17:00, in Sala Giunta, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
GIANNETTI GIANLUIGI	Presidente	SI
VALETTINI ROBERTO	Assessore	NO
GUASTALLI GIOVANNI	Assessore	NO
BALLERINI RICCARDO	Assessore	NO
MAFFEI ANTONIO	Assessore	SI
FOLLONI ANNALISA	Assessore	SI
BIANCHI CAMILLA	Assessore	SI
MARTELLONI RENZO	Assessore	SI
NOVOA CLAUDIO	Assessore	NO
PINELLI MARCO	Assessore	SI
MASTRINI MATTEO	Assessore	NO
BELLESI ABRAMO FILIPPO	Assessore	NO
PETACCHI CRISTIAN	Assessore	SI

Presenti in Sala il Presidente e Ass.Folloni e Martelloni, gli altri presenti risultano collegati informaticamente.

Presenti: 7

Assenti: 6

Presiede la Giunta Gianluigi Giannetti, in qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Sara Tedeschi.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 19/09/2023
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi

Il frontespizio evidenzia la situazione al momento della discussione del punto in esame;

La Giunta ha inizio alle ore 17,00

Il Presidente illustra la delibera;

LA GIUNTA

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 26/04/2023 è stato approvato il rendiconto della gestione 2022, completo degli allegati del conto del patrimonio e del conto economico;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento agli articoli da 11-bis a 11-quinquies nonché all'Allegato 4/4, che disciplinano la redazione del bilancio consolidato;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 agosto 2017 che ha provveduto all'” Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. (17A06255) ([GU Serie Generale n.210 del 08-09-2017](#));

CONSIDERATO che l'Unione di Comuni Montana Lunigiana è soggetta all'applicazione del Principio contabile concernente il bilancio consolidato, previsto dall'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, in quanto ente locale con numero di abitanti superiore a 5.000 e che è soggetta al termine di approvazione del 30 settembre previsto dall' art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011

RICORDATO che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, l'Unione ha rinviato l'adozione del bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2016;

PRESO ATTO che tra gli adempimenti preliminari alla redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022, figura la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica”;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

VISTO il paragrafo 2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, riportato nell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, **modificato a seguito DM 11 agosto 2017**, in cui si definisce “gruppo amministrazione pubblica” il gruppo costituito da:

1) *“organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo” ovvero, le “loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”. **Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica**”*

2) *“enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo”, ove il controllo si verifica nei casi in cui, alternativamente, l'ente locale capogruppo :*

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione

dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. **L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi o proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione”;**

3) “enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica”, ovvero gli enti “nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2”;

4) “società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo”:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole ... i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. **L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;**

5) “società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione”;

PRECISATO che, secondo il paragrafo 2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011):

- con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate nel gruppo amministrazione pubblica le società quotate e le loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- a “decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”;
- ai “fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”;

VISTO il paragrafo 3 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011), in cui si definiscono gli enti da includere nel bilancio consolidato come gli enti compresi nel gruppo amministrazione pubblica da cui possono essere esclusi quelli in cui si manifestino casi di “irrelevanza” o di “impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento..... **A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli**

enti e le società totalmente partecipanti dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”;

VISTO altresì l’art. 11-ter, comma 3, l’art. 11-quater, comma 3, e l’art. 11-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, secondo cui gli organismi, comunque denominati, facenti parte del “gruppo amministrazione pubblica” sono distinti in “tipologie” corrispondenti alle missioni di bilancio dell’ente locale;

CONSIDERATO il paragrafo 3.2 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui l’ente capogruppo, prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, impartisce agli organismi inclusi nell’area di consolidamento le direttive necessarie a rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RITENUTO necessario predisporre gli elenchi di cui sopra al fine di procedere all’eventuale consolidamento dei conti con le società partecipate;

Partecipazioni dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana

Si richiama qui quanto attiene le partecipazioni del l’Unione di Comuni Montana Lunigiana in

riferimento alla normativa sopra richiamata, riportando di seguito la situazione al 31 12 2021 :

<i>Ente/società</i>	<i>Capitale sociale 2019</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>% di partecipazione Unione di Comuni Montana Lunigiana</i>
<i>Terme di Equi Spa in liquidazione</i>	<i>736.028,00</i>	<i>1.887.460,00</i>	<i>7,37%</i>
<i>Cat Spa in liquidazione</i>	<i>389.752,00</i>	<i>-1722.576,00</i>	<i>1,75%</i>
<i>Internazionale Marmi e macchine</i>	<i>32.138.851,00</i>	<i>22.164.142,00</i>	<i>0,01%</i>
<i>AESS Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile</i>	<i>241.158,00</i>	<i>258.969,00</i>	<i>0,462%</i>

Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, si verifica nuovamente quali di questi enti o società costituiscono componenti del "**Gruppo amministrazione pubblica**”:

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana non ha “**organismi strumentali**” ossia articolazioni organizzative della capogruppo, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, non ha altresì “**enti strumentali controllati**” come capogruppo, come sopra definite,

Tutte le partecipazioni in società potrebbero ricondursi al punto 5), sopra descritto, dell’art.11 quinquies c.3 cioè alle società partecipate che richiama “(...) In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipate da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione “.

Sono pertanto escluse le società non a totale partecipazione pubblica e **che** non sono titolari di affidamenti diretti;

Risultano pertanto escluse dal GAP:

- **Terme di Equi spa in liquidazione** in quanto non ha partecipazione pubblica totale e non è

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

FIVIZZANO, 19/09/2023

Vice Segretario

F.to Sara Tedeschi

titolare di alcun affidamento diretto;

- **Cat Spa in liquidazione** non è titolare di alcun affidamento diretto;
- **Internazionale Marmo e macchine spa** non è titolare di alcun affidamento diretto;
- **AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile** non è titolare nell'anno 2022 di alcun affidamento diretto

Occorre ora, ai sensi della normativa, individuare quali fra queste società **possono** rientrare nell'area di consolidamento, escludendo quelli:

a) **Irrilevanti**, *“quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*;

b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie.

Il caso b) si verifica solo in circostanze eccezionali (quali gli eventi catastrofici).

Sono da escludere, secondo la normativa in quanto **irrilevanti**, salvo il caso dell'affidamento diretto, tutte le partecipazioni in società con **quote inferiori all'1%** del capitale sociale, pertanto:

- Internazionale Marmo e macchine Spa 0,01%
- AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile 0,462%

Da un'analisi riferita alla **Società Terme di Equi Spa in liquidazione e CAT S.p.a. in liquidazione** si è già evidenziato che le società non sono interamente pubbliche e non sono titolari di affidamento diretto da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

DATO ATTO che al termine della disamina sopra esposta delle partecipazioni dell'Ente ai sensi degli articoli del D.Lgs. 118/2011 (articoli da 1 a 3 e da 11-*bis* a 11-*quinquies*) e, più in dettaglio, nel relativo allegato n. 4/4 denominato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” si evidenzia che l'Ente **“Non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicativo del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente”**;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica - contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti dei presenti, validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sopra richiamate e la relazione tecnica allegata costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. Di non voler consolidare i bilanci delle società **Terme di Equi in stato di liquidazione e CAT in stato di liquidazione**, in quanto non sono titolari di affidamenti diretti con l'Unione di Comuni e per la diversa finalità dei bilanci di liquidazione rispetto a quella di "funzionamento" dei "bilanci ordinari" dell'Ente e società in attività;
3. Di dare atto che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, le seguenti partecipazioni societarie risultano irrilevante e pertanto non si includono nel Bilancio consolidato 2022 :
 - Internazionale Marmo e macchine Spa 0,01%;
 - AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile 0,462%
4. Di dare atto che al termine della disamina sopra esposta delle partecipazioni dell'Ente ai sensi degli articoli del D.Lgs. 118/2011 (articoli da 1 a 3 e da 11-*bis* a 11-*quinquies*) e, più in dettaglio, nel relativo allegato n. 4/4 denominato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e del DM 11 agosto 2017 l'Unione di Comuni Montana Lunigiana non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicativo del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente";

Quindi, ad unanimità di voti dei presenti resi con separata votazione nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a procedere, ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Presidente

Gianluigi Giannetti

Il Vice Segretario

Sara Tedeschi



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Proposta della Giunta

N° 99 del 07/09/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA NON ESISTENZA DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TENICO-CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Si esprime favorevole a riguardo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:

Fivizzano li, 12/09/2023

La Responsabile
AREA FINANZIARIA DOMENICHETTI MARIA
ALESSANDRA

RELAZIONE TECNICA

Il bilancio consolidato armonizzato

A partire dal 01.01.2016 le regioni e gli enti locali applicano a regime la cosiddetta “contabilità armonizzata” introdotta dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Si tratta delle regole già utilizzate negli anni scorsi dagli enti sperimentatori e modificate con più interventi.

Dal 2016 gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quale strumento di *governance* e controllo delle partecipate e documento informativo del cosiddetto “Gruppo amministrazione pubblica” ovvero di un’entità che comprende l’ente capogruppo e le sue società ed enti controllati.

Nuovi principi contabili del bilancio consolidato

La disciplina sul bilancio consolidato degli enti locali oggi è contenuta in pochi articoli del D.Lgs. 118/2011 (articoli da 1 a 3 e da 11-*bis* a 11-*quinqüies*) e, più in dettaglio, nel relativo allegato n. 4/4 denominato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” (d’ora in avanti “Principio contabile”) con alcune modifiche previste dal DM 11 agosto 2017.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato è prevista una serie di adempimenti, obblighi e scadenze a cui sono tenuti sia l’ente capogruppo (che deve coordinare l’intero processo) che gli organismi coinvolti:

1. determinazione, nel corso dell’anno mediante deliberazione della Giunta, degli elenchi degli organismi che rientrano nel “**Gruppo amministrazione pubblica**” e, tra essi, di quelli da includere nel bilancio consolidato;
2. approvazione direttive per la redazione del bilancio consolidato cui devono attenersi gli organismi che vi rientrano;
3. aggiornamento, al termine dell’anno, degli elenchi di cui ai punti precedenti mediante deliberazione della Giunta;
4. trasmissione all’ente capogruppo, da parte degli organismi inclusi nell’area di consolidamento, delle proposte di bilancio dell’esercizio entro 10 gg. dalla data di convocazione

dell'Assemblea per la loro approvazione;

5. approvazione del bilancio consolidato nei termini di legge da parte degli organismi inclusi dell'area di consolidamento e relativa trasmissione all'ente capogruppo;

6. approvazione del bilancio consolidato con delibera consiliare , entro il 30 settembre.

Gruppo amministrazione pubblica

Nel Principio contabile sono previsti due elenchi distinti di organismi:

a) quelli rientranti nel "Gruppo amministrazione pubblica", sulla base di specifici parametri;

b) quelli che sono da ricomprendere nel bilancio consolidato ovvero inclusi nell'area di consolidamento contabile.

La definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del "Gruppo amministrazione pubblica":

1) gli "**organismi strumentali**" dell'ente locale capogruppo, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett.

b), del D.Lgs. 118/2011 (ossia le articolazioni organizzative della capogruppo, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, ivi incluse le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000);

2) gli "**enti strumentali controllati**" dell'ente locale capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dalle aziende e dagli enti, pubblici e privati, nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine

all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli “**enti strumentali partecipati**” dell’ente locale capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dalle aziende dagli enti, pubblici o privati, nei cui confronti il capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;

4) le “**società controllate**” dall'ente locale capogruppo, nei cui confronti il capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le “**società partecipate**” dell'ente locale capogruppo, costituite dalle società nelle quali l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata. In fase di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011 per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società

La determinazione del Gruppo amministrazione pubblica per l'anno 2022 necessita dei seguenti passaggi:

1. individuazione delle partecipazioni societarie e degli altri organismi in cui vi sia quantomeno una partecipazione al capitale o la nomina di membri dell'organo amministrativo da parte dell'Ente;
2. selezione degli organismi da includere nel Gruppo sulla base del Principio contabile;
3. definizione del Gruppo con la classificazione degli organismi in:
 - a) Organismi Strumentali, Enti Strumentali Controllati o Partecipati, Società Controllate o Partecipate;
 - b) Classificazione degli organismi secondo le missioni del bilancio "armonizzato".

Dall'elenco sopra determinato si ricavano gli organismi che *possono* rientrare nell'area di consolidamento, escludendo quelli:

- a) **Irrilevanti**, *“quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*;
- b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie.

Il caso b) si verifica solo in circostanze eccezionali (quali gli eventi catastrofici).

Il caso a), invece, si presta ad una maggiore discrezionalità, benché siano fissati dei limiti di irrilevanza di natura economico-patrimoniale.

L'irrilevanza di un organismo, infatti, si verifica quando *“per ciascuno dei seguenti parametri”*, si ha una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale-economica dell'ente capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

Tuttavia, lo stesso Principio, per due casistiche, ribadisce la discrezionalità concessa all'ente

capogruppo di scegliere se includere o meno un organismo nell'area di consolidamento, precisando che le partecipazioni in società con quote inferiori all'1% del capitale sociale e non titolari di affidamenti diretti devono essere escluse.

Determinata l'area di consolidamento, ovvero l'elenco degli organismi che rientrano nel bilancio consolidato, sulla base della loro classificazione si stabilisce il relativo "metodo di consolidamento" da applicare:

- Società Controllate
- Enti Strumentali Controllati
- Organismi Strumentali

Metodo Integrale

Metodo Proporzionale

- Società Partecipate
- Enti Strumentali Partecipati

Partecipazioni dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana

Si richiama qui quanto attiene le partecipazioni dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana in riferimento alla normativa sopra richiamata, riportando di seguito la situazione al 31 12 2022 :

<i>Ente/società</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>% di partecipazione Unione di Comuni Montana Lunigiana</i>
<i>Terme di Equi Spa in liquidazione</i>	<i>736.028,00</i>	<i>1.887.460,00</i>	<i>7,37%</i>
<i>Cat Spa in liquidazione</i>	<i>389.752,00</i>	<i>-1722.576,00</i>	<i>1,75%</i>
<i>Internazionale Marmi e macchine Spa</i>	<i>32.138.851,00</i>	<i>12.221.644,00</i>	<i>0,01%</i>
<i>AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile</i>	<i>241.158,00</i>	<i>258.969,00</i>	<i>0,462%</i>

Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, si verifica

nuovamente quali di questi enti o società costituiscono componenti del "Gruppo amministrazione

pubblica":

L'Unione di Comuni Montana Lunigiana non ha "organismi strumentali" ossia articolazioni organizzative della capogruppo, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, non ha altresì "enti strumentali controllati" come capogruppo, come sopra definite,

Tutte le partecipazioni in società potrebbero ricondursi al punto 5), sopra descritto, dell' art.11 quinquies c.3 cioè alle società partecipate che richiamiamo "(...) *In fase di prima applicazione del presente decreto, per società partecipate da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione* ".

Sono pertanto escluse le società non a totale partecipazione pubblica e che non sono affidatarie di servizi pubblici locali.

Risultano pertanto escluse dal GAP:

- Terme di Equi spa in liquidazione in quanto non ha partecipazione pubblica totale e non è Titolare di affidamento diretto
- Cat Spa in liquidazione non è titolare di affidamento diretto
- Internazionale Marmo e macchine spa non è titolare di affidamento diretto
- AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile non è titolare di affidamento diretto

CONSOLIDAMENTO

Occorre ora ai sensi della normativa individuare quali fra queste società *possono* rientrare nell'area di consolidamento, escludendo quelli:

a) Irrilevanti, "*quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*";

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie.

Il caso b) si verifica solo in circostanze eccezionali (quali gli eventi catastrofici).

Sono da escludere, secondo la normativa in quanto irrilevanti, tutte le partecipazioni in società con quote inferiori all'1% del capitale sociale e a decorrere dall'esercizio 2017 gli enti partecipati non titolari di affidamento diretto pertanto:

- Internazionale Marmo e macchine Spa 0,01%
- AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile 0,462%

Da un'analisi riferita alla Società Terme di Equi Spa in liquidazione e CAT S.p.a. in liquidazione si è già evidenziato che le società non sono interamente pubbliche e non sono titolari di affidamenti diretti da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, oltre a ciò si vuole evidenziare quanto segue per le società in liquidazione.

Partecipazioni in liquidazione

Il Principio contabile non specifica alcunché circa le società o enti che si trovino in fase di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali, i cui bilanci non possono in ogni caso essere inseriti nel consolidato poiché hanno una natura completamente diversa da quella di “funzionamento” propria dei bilanci “ordinari”.

Infatti, i bilanci di liquidazione sono redatti secondo criteri di “scioglimento” dell'organismo e le stesse valutazioni sono fatte in ottica di realizzazione (ovvero quanto è possibile ricavare dalla vendita del bene) e non sulla base della continuità aziendale come avviene per la redazione dei bilanci ordinari.

L'OIC n. 17 (Principio contabile nazionale per le aziende private afferente il Bilancio Consolidato, redatto dall'Organismo Italiano di Contabilità), a cui rinvia espressamente il punto g del Principio contabile, prevede al n. 143 in caso di integrazione di bilanci redatti con criteri diversi che *“in caso di consolidamento di una società in liquidazione, se rilevante, si forniscono informazioni (nella Nota Integrativa), sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull'influenza che*

essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato". Tale precisazione è in vigore dal mese di agosto 2014 a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, c. 1, del D.Lgs. 127/1991 (avvenuta per effetto del D.Lgs. 32/2007), che vietava l'inclusione di società "con caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini ... della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate."

Pertanto, successivamente al vuoto legislativo creato con l'abrogazione dell'art. 28, c. 1, citato, si ha la possibilità di inserire anche le partecipate in liquidazione nel consolidato, specificando però le motivazioni e le conseguenze di tale scelta. Si precisa che la prassi dei gruppi aziendali privati tende ad escludere direttamente dal consolidato le partecipazioni in liquidazione, anzi, il loro valore contabile viene spesso azzerato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e considerando che la società Terme di Equi in stato di liquidazione e C.A.T. spa in liquidazione non ha in essere contratti di servizio, si ritiene opportuno escluderle dal consolidato, data anche la diversa finalità dei loro bilanci rispetto a quella di "funzionamento" dei "bilanci ordinari" da includere.

Al termine della disamina sopra esposta delle partecipazioni dell'Ente ai sensi degli articoli del D.Lgs. 118/2011 (articoli da 1 a 3 e da 11-bis a 11-quinquies) e, più in dettaglio, nel relativo allegato n. 4/4 denominato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" si evidenzia che l'Ente

"Non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicativo del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente"

Fivizzano, 07 settembre 2023

La Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Rag. Maria Alessandra Domenichetti



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

DELIBERA DELLA GIUNTA

N° 45 del 14/09/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA NON ESISTENZA DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario , visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita.
- è stata pubblicata all'albo On-Line dell'UCML a partire dal 18/09/2023 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000
- è divenuta esecutiva in data 14/09/2023;

Vice Segretario
Sara Tedeschi



Unione di Comuni Montana
Lunigiana

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Unione Comuni Montana Lunigiana
N. 0008846 **20/09/2023**
Cla: 2.11

PARERE n. 39 del 20 settembre 2023

OGGETTO: Proposta di delibera di consiglio relativa alla insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato anno 2022.

Il sottoscritto dott. Franco Gliatta, Revisore Unico dell'Ente in epigrafe,

preso atto

- della delibera di Giunta n. 45 del 14.09.2023 e della correlata proposta di delibera di Consiglio in merito al mancato obbligo di redazione del bilancio consolidato;

esaminata

la documentazione a corredo ed effettuate le necessarie e opportune verifiche afferenti all'assenza dei requisiti;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 239, comma 1 lettera d) bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

esprime

parere favorevole

alla delibera di insussistenza dell'obbligo della redazione del bilancio consolidato anno 2022.

Cortona - Fivizzano, 20 settembre 2023

(Firma)

www.ucml.it

54013 - Fivizzano (MS) - Piazza De Gasperi 17
Tel 0585.942011 - Fax 0585.948080 - CF 90014320452 - P.IVA 01258550456
PEC ucmlunigiana@postacert.toscana.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO

N° 18 del 28/09/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022. PRESA D'ATTO DELLA NON ESISTENZA DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario , visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente delibera:

- Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita.
- è stata pubblicata all'albo On-Line dell'Unione a partire dal 02/10/2023 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000
- è divenuta esecutiva in data 28/09/2023

Vice Segretario
Sara Tedeschi
